



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N° 68 DEL 15/05/2025

Oggetto: D.LGS. N. 116 DEL 03.04.2008 – D.M. 30.03.2010 - DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO “ZONA ANT. VIA LEOPARDI”

IL SINDACO

Vista la Delibera di G.R. n. 53 del 31/01/2025 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii.* Approvazioni risultanze campionamenti anno 2024. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2025;

Preso atto:

- della comunicazione prot. n. 0019927 del 13/05/2025 del distretto Provinciale di Pescara dell'ARPA Abruzzo, acquisita al prot. n. 0094697 in pari data, con la quale, all'interno delle attività di *Monitoraggio acque di balneazione Comune di Pescara D.M. 30/03/2010 – DGR n.53 del 31/01/2025 della Regione Abruzzo - prelievo del 12/05/2025* è emersa la **non conformità** del punto di prelievo **IT013068028012** con denominazione **“Zona ant. Via Leopardi”**;
- della comunicazione prot. n. 0020387 del 15/05/2025 del distretto Provinciale di Pescara dell'ARPA Abruzzo, acquisita per le vie brevi dal Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio di questo Comune, con la quale si anticipa la conferma dei superamenti dei limiti di riferimento nel campione di verifica prelevato in data 14/05/2025 nel punto di prelievo identificato **IT013068028012** e denominato **“Zona ant. Via Leopardi”**.
- della comunicazione prot. n. 0020456 del 15/05/2025 del distretto Provinciale di Pescara dell'ARPA Abruzzo, acquisita per le vie brevi dal Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio di questo Comune, con la quale vengono trasmessi i risultati analitici dei campionamenti suppletivi di verifica prelevati in data **14/05/2025**, dalla lettura dei quali emerge:
 - nel punto identificato IT013068028012 e denominato **“Zona ant. Via Leopardi”** le analisi suppletive eseguite sul campione (rapporto di prova N° PE/004372/25), hanno evidenziato (come anticipato con nota 20387/2025) **superamento** dei valori di legge per entrambi i parametri Escherichia coli e Enterococchi intestinali, con valori rispettivamente di 908 MPN/100 mL e di 213 MPN/100mL, a fronte di valori limite di riferimento pari rispettivamente a 500 MPN/100 mL e 200 MPN/100mL;

Dato atto che con Delibera di G.R. n. 53 del 31/01/2025 sono stati approvati allegati, tra i quali l'allegato D così denominato – *disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2025* - in cui vengono prescritte le disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008: *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” e ss.mm.ii.*

Considerato che:

- l'allegato D alla suddetta DGR n.53/2025 stabilisce che nel caso si verifichi un superamento dei valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010 durante un campionamento previsto dal calendario dei prelievi, dovranno essere attivate le seguenti azioni di gestione, di cui all'art. 2, punto 4 del DM. 30/03/2010:

- a) l'ARTA segnalerà tempestivamente al Comune e per conoscenza alla Regione (dpe012@pec.regione.abruzzo.it) il superamento dei limiti dei parametri microbiologici;
- b) il Comune interessato emetterà un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio, informando i bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- il punto 15 della DGR n.53/2025 stabilisce che le Amministrazioni comunali attuino gli adempimenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del richiamato ALLEGATO "D", provvedendo in particolare:
 - a delimitare le zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - ad apporre nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

Richiamata l'Ordinanza Balneare 2025, allegato 2 approvato nei contenuti con Det. Dirigenziale DPC032 n.7436 del 10/04/2025, che fissa la stagione balneare 2025 compresa tra l'11 marzo 2025 e il 23 novembre 2025 e il periodo di balneazione per la costa abruzzese dal 1 giugno al 15 settembre 2025;

Richiamata l'*Ordinanza di "Sicurezza Balneare" per il Circondario Marittimo di Pescara* n.29 del 28/03/2025 emanata per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Pescara - dal Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Pescara - che fissa i periodi in cui è obbligatorio assicurare il servizio di salvamento

- a) "*maggio 2025*" (ultimi due *week end*):
 - 17 e 18 maggio 2025: dalle ore 09:30 alle 18:30;
 - 24 e 25 maggio 2025: dalle ore 09:30 alle 18.30;
- b) dal 31 maggio 2025 al 15 settembre 2025: dalle ore 09:00 alle 19:00;
- c) "*settembre 2025*" (ultimi due *week end* di settembre):
 - 20 e 21 settembre 2025: dalle ore 09:30 alle 18:30;
 - 27 e 28 settembre 2025: dalle ore 09:30 alle 18:30;

Visti:

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge n.14/2009;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1 il divieto temporaneo di balneazione nelle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013068028012** (Lat. 42,470249 Long. 14,220312) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant. Via Leopardi**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (Lat. 42,4714413; Long. 14,2174653) ed il punto fine costa con coordinate (Lat. 42,4687700; Long. 14,2222300) così come indicati nella planimetria allegata al presente provvedimento;
- 2 l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Temporaneo" recante il simbolo del divieto fornita in allegato al presente provvedimento, da collocare con immediatezza nel tratto di costa di cui al punto precedente a cura dei **concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara interessati dal transetto Zona ant. Via Leopardi**

AVVISA che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

- I. **di incaricare il Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara e il Corpo di Polizia Locale** della vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza;
- II. **di incaricare i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara**, appena ricevuta la notifica a mano o via PEC di questo provvedimento a:
 - apporre con immediatezza l'ordinanza recante il divieto presso lo stabilimento interessato (in luogo visibile all'utenza balneare e preferibilmente assieme all'ordinanza balneare regionale e all'ordinanza di sicurezza balneare 2025);
 - i cartelli di cui al precedente punto 2) sulla cui apposizione, presenza e idoneità il concessionario/gestore/operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie;
 - nel caso di rimozione/deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi;
 - issare con immediatezza la bandiera rossa di pericolo per tutto il periodo di inibizione alla balneazione;
 - vigilare sulla integrità dei divieti apposti per tutto il periodo di permanenza prescritto;

di trasmettere la presente ordinanza:

- Ai legali rappresentati delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescara;
- Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
- Al Dirigente del Corpo di Polizia Locale;
- Al Dirigente del Settore Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio;
- Al Dirigente del Settore Trasformazione Digitale e Rapporti con la Cittadinanza;
- Al Dirigente del Settore Edilizia e Sviluppo Economico;
- Al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime DPE012;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
- All'ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara;
- All'ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
- Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
- Al Ministero della Salute;
- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

DISPONE INOLTRE

al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale www.comune.pescara.it alla sezione Amministrazione Trasparente e sulla home page, sul sito internet ambiente.comune.pescara.it, alla pagina dedicata a tutte le ordinanze riferite all'argomento

INFORMA

l'autorità emanante è il Sindaco del **Comune di PESCARA**;


l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Territorio – Servizio Vulnerabilità del Territorio;

Il Dirigente responsabile del Settore è l'arch. Emilia FINO;

il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex art. 5 D.P.R: 241/90) è il geol. Edgardo Scurti;

IL SINDACO
MASCI CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)

Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio



ACQUE NON ADIBITE A BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE (FOCI DEI FUMI, DEI TORRENTI E AREE PORTUALI) - all. C alla D.G.R. n. 53 del 31/01/2025

ACQUE DI BALNEAZIONE TEMPORANEAMENTE VIETATE ALLA BALNEAZIONE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI

CONCESSIONI DEMANIALI